

Vista la lettera 18 dicembre 1984, n. 633040, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati, non prevedendovi più quelli per i duplicati di targhe;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1985, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) Autoveicoli, anche con targhe CD o EE:

targa anteriore e posteriore L. 18.000
targa di prova » 10.000

B) Motoveicoli, anche con targa EE:

targa posteriore o di prova L. 9.000

C) Rimorchi di autoveicoli:

targa laterale L. 10.000
targa ripetitrice posteriore » 15.000

D) Macchine agricole e macchine operatrici:

targa posteriore o di prova L. 9.000
targa laterale, per veicoli rimorchiati . . » 10.000
targa ripetitrice posteriore » 9.000

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bollini autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, ovvero sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto del versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

A decorrere dalla medesima data del 1° marzo 1985 non verranno più accettate richieste di rilascio di duplicati per il rinnovo di targhe di immatricolazione, di cui al settimo comma dell'art. 66 del testo unico citato nelle premesse, ivi comprese le targhe anteriori, dovendosi in ogni caso provvedere alla reimmatricolazione del veicolo.

I duplicati di targhe richiesti entro il 28 febbraio 1985 e non ritirati dagli interessati entro il 31 dicembre 1986 saranno distrutti a cura dei competenti uffici provinciali della motorizzazione civile con le consuete garanzie e modalità, dovendosi anche in questi casi, a partire dal 1° gennaio 1987, addivenire alla reimmatricolazione del veicolo.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 4, primo comma:

Testo del settimo comma dell'art. 66 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

« I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili ».

(528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 gennaio 1985.

Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975 di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1981 di aggiornamento delle suddette norme;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984) di approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ad integrale sostituzione di quelle di cui ai precedenti decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981;

Ritenuto che il tempo di cui all'art. 2 del suddetto decreto 19 giugno 1984 debba essere modificato;

Ritenuto che occorre apportare alcune correzioni al testo della normativa approvata con il richiamato decreto 19 giugno 1984;

Visto il voto n. 522 del 20 dicembre 1984 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il tempo di mesi sei a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 19 giugno 1984 per il quale, in via transitoria, possono ancora applicarsi le norme di cui ai decreti 3 marzo 1975 e 3 giugno 1981 è aumentato a mesi dodici.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti correzioni al testo della normativa approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1984:

punto A.2. - terreni di fondazione e relative prescrizioni generali: al paragrafo primo sostituire la frase: « dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 novembre 1967, n. 3797 », con la frase: « dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981 »;

punto B.5. - analisi statica: alla lettera b) inserire nella formula che dà la risultante F_v il moltiplicatore I (coefficiente di protezione sismica) e pertanto la nuova formula sarà la seguente:

$$F_v = m C I W$$

punto C.6.1.3. - azioni verticali: il coefficiente K_v deve essere moltiplicato per I.

Roma, addì 29 gennaio 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 luglio 1984.

Integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, relative al personale delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare gli articoli 76 e 90 i quali dispongono rispettivamente che l'indennità di rischio è attribuita anche al personale docente delle università ed istituti di istruzione universitaria e che le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono essere integrate al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie;

Considerato, altresì, che si è tenuto conto della direttiva della commissione (CEE) del 29 luglio 1983 (83/467/CEE) che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-

mentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono integrate dalle allegate tabelle A-bis e B-bis in applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 90 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 76 E 90 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1980, N. 312

TABELLA A-bis

INTEGRAZIONI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 MAGGIO 1975, N. 146.

AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA

a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca in cui vengono maneggiate, in via diretta e continua, anche se non contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75, integrata dalla tabella B-bis.

Indicazione del gruppo: IV.

b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei quali si svolgono le lavorazioni indicate nei gruppi II.1; II.2; III.1 della tabella A allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75, nonché agli altri rischi contemplati nella medesima tabella A.

Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle attività lavorative.

AREA SOCIO-SANITARIA

c) Prestazioni di lavoro nei laboratori di ricerca didattica, assistenziale e nelle strutture di ricovero e cura, dirette al paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio:

1) malattie infettive; 2) malattie tropicali; 3) fisiologia e pneumologia.

Indicazione del gruppo: IV.

d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di emodialisi; 2) nei centri trasfusionali; 3) nei centri ematologici.

Indicazione del gruppo: IV.

e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si svolgono attività scientifiche, didattiche ed assistenziali comportanti i rischi indicati nei gruppi II.1.2 e III.1.

Indicazione del gruppo: II e III.

f) Prestazioni di lavoro di assistenza sanitaria svolte in camera iperbarica: gruppo V.

Indicazione del gruppo: V.